



Prot.:2563/21/fta/fncf

Roma, 29.12.2021

A Tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici
Loro Sedi

Oggetto: adempimenti degli Ordini ex art. 1 del D.L. 172/2021 – ulteriori chiarimenti

Gentili Presidenti,
Gentili Consiglieri,

Come noto, l'art. 1 del D.L. 172/2021, sostituendo l'art. 4 del D.L. 44/2021, ha posto in capo agli Ordini e Federazioni delle professioni sanitarie ulteriori adempimenti. Le Federazioni Nazionali hanno pertanto operato in maniera congiunta per dare un'impostazione ed un'applicazione della norma omogenea sul territorio anche in ottica di eventuali futuri contenziosi.

A tale fine da una lettura attenta della norma le Federazioni/Consigli Nazionali hanno ravvisato la necessità di avere dei chiarimenti su taluni aspetti principali, formalizzando le richieste di parere nelle note congiunte Prot. n. 1495/2021 del 30 novembre, Prot. n. 1501/2021 del 1 dicembre, nonché partecipando direttamente all'audizione del 07 dicembre 2021 alla Commissione Affari Istituzionali per la discussione della legge di conversione del D.L. 172/2021 e chiedendo un'espressione chiara e puntuale della continuità normativa tra le norme previgenti ed attuali (cosa avvenuta con la pubblicazione del DPCM 19.12.2021).

In serata del 28.12.2021 perviene il riscontro da parte della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute in relazione ai quesiti posti nelle note Prot. n. 1495/2021 del 30 novembre e Prot. n. 1501 del 1 dicembre. In allegato trovate le note trasmesse ed il parere reso dalla Direzione Generale, per il quale appare opportuno sottolineare alcuni aspetti riscontrati della nota Prot. n. 1495/2021:

- **Quesito 1:** Posto che l'art. 1 sostituisce integralmente l'art. 4, DL 44/2021, non era chiaro se gli iscritti eventualmente già sospesi in forza delle disposizioni precedentemente vigenti dovessero essere sottoposti sin da subito all'accertamento circa il rispetto dell'obbligo nei termini che esige la nuova formulazione del comma 1 ovvero se fosse necessario attendere l'esaurimento della originaria sospensione, che la norma fissava al 31 dicembre 2021.

Come sottolineato dall'Ufficio legislativo "è necessario che gli **Ordini procedano ad un accertamento generale ed automatizzato in ordine alla situazione vaccinale dei singoli iscritti, così come comprovata dal possesso della specifica certificazione verde. Tale accertamento, quindi, concerne tutti gli iscritti ivi inclusi coloro che siano già destinatari di un provvedimento di sospensione ai sensi della norma previgente**".

Quindi all'atto della verifica tramite il portale www.chimici.org la richiesta di accertamento va effettuata sia per coloro che risultano "iscritti" che per coloro che risultano "sospesi" come da annotazioni rilasciate in precedenza secondo DL 44/2021 dagli Ordini territoriali in relazione all'atto di accertamento di inottemperanza all'obbligo vaccinale dell'ASL\ULSS di pertinenza.



- **Quesito 2:** Il comma 4 impone agli Ordini professionali, accertato l'inadempimento all'obbligo vaccinale, di darne comunicazione, oltre che all'interessato, anche al datore di lavoro per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente. Gli Ordini, tuttavia, non sono sempre in possesso di tale ultima informazione, è dunque le Federazioni hanno formulato una richiesta \ proposta di esplicitare la modalità con cui entrare in possesso dell'informazione e di precisare in fase di conversione del decreto di prevedere la comunicazione al datore di lavoro solo ove noto.

Relativamente all'aspetto correlato alle **comunicazioni con il datore di lavoro del professionista**, la Direzione Generale ritiene di poter condividere la proposta delle Federazioni e dunque che gli Ordini potranno **"chiedere direttamente all'interessato di fornire i riferimenti del proprio datore di lavoro in occasione dell'invito a produrre la documentazione comprovante "l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa" nei termini previsti dal comma 3 del nuovo articolo 4."**

- **Quesito 3:** le Federazioni hanno posto un quesito relativamente **a chi debba essere inviata la comunicazione della sospensione**, oltre che all'interessato e all'eventuale datore di lavoro, ed in particolare se la stessa debba essere inviata anche alle autorità e agli enti cui vengono inviate le sospensioni ai sensi dell'art. 49, comma 2, del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

La Direzione Generale conferma che **"gli atti di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale adottati dagli Ordini territoriali, da cui discende l'immediata sospensione non hanno natura disciplinare"** pertanto, come concorda anche la Direzione Generale, **"le comunicazioni non dovranno essere inviate anche agli enti di cui all'articolo 49 del DPR 221 del 1950"**.

- **Quesito 4:** Il comma 3 dell'art. 4 dispone che l'iscritto non ancora in regola possa evitare la sospensione dimostrando di aver prenotato nei 20 giorni successivi alla diffida, la vaccinazione. Le Federazioni hanno chiesto un chiarimento relativamente a quale prenotazione sia valida ai fini della non adozione della sospensione (prima dose, seconda dose o dose di richiamo), ed in particolare su come si coordina il comma 3 con il comma 5 che invece dispone che la sospensione dall'albo resta efficace fino alla comunicazione "del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo".

L'Ufficio legislativo del Ministero della Salute ha chiarito che **"l'adempimento di cui al comma 3 si riferisce alla richiesta da parte dell'Ordine di esibizione della documentazione comprovante la eseguita vaccinazione o la prenotazione della stessa (a seconda dei casi, prima dose, seconda dose, dose di richiamo) nei confronti di coloro che, all'atto di accertamento mediante la Piattaforma nazionale DGC, non siano risultati in regola con la normativa vigente. Ove l'interessato non produca la documentazione richiesta, ivi inclusa l'eventuale prenotazione della vaccinazione, nei termini e con le modalità previste, verrà adottato il provvedimento di sospensione. Tale sospensione, ai sensi del comma 5, produrrà effetto fino a che non risulti completato il ciclo vaccinale primario o, per coloro che abbiano già completato il ciclo primario da più di cinque mesi, fino alla somministrazione della dose di richiamo. Non si ravvisa, quindi, una incongruenza tra il comma 3 e il comma 5. Quest'ultimo prevede una condizione più pregnante per la cessazione dell'efficacia della sospensione, rispetto a quella richiesta per evitare che la stessa sospensione sia comminata. In altri termini, nella prima fase del "contraddittorio", il legislatore offre all'interessato la possibilità di mettersi in regola con l'obbligo vaccinale, consentendogli di evitare la sospensione anche solo presentando la richiesta di prenotazione**



Viceversa, nell'eventualità in cui il professionista abbia deciso di non fruire di tale possibilità oppure non si sia sottoposto effettivamente alla vaccinazione prenotata nel successivo termine di venti giorni e sia incorso per questo nella sospensione, per poter riprendere l'esercizio della professione non potrà più limitarsi ad esibire la prenotazione. In particolare, ai fini che qui rilevano: - il professionista temporaneamente sospeso per non aver effettuato il ciclo vaccinale primario dovrà completare quest'ultimo; - il professionista sospeso per non aver effettuato la dose di richiamo, dovrà dimostrare l'avvenuta somministrazione di tale dose."

- **Quesito 5:** Il comma 5 dell'art. 4 come sostituito dal D.L. 172/2021 collega la perdita di efficacia della sospensione alla *"comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021"*.

La Direzione Generale, rispondendo parzialmente al quesito posto, tenuto conto anche del parere reso dall'Ufficio Legislativo conferma *"la necessità di un riscontro della certificazione, tramite la Piattaforma Nazionale DGC"* ribadendo che *"le funzionalità di verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale sono operative"* e che *"tali funzionalità consentono di verificare l'avvenuta vaccinazione anche da parte dei soggetti sospesi dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 4 comma 6"*.

Pertanto l'Ordine territoriale **prima di cancellare l'annotazione della sospensione** oltre a quanto già previsto dal comma 5 dell'art. 4 è tenuto a **verificare lo stato vaccinale dell'iscritto tramite Piattaforma nazionale-DGC**. Si consiglia di inserire l'esito di tale riscontro anche nella delibera di cancellazione dell'annotazione di sospensione.

- **Quesito 6:** Il comma 6 dell'art. 4 come sostituito dal D.L. 172/2021 stabilisce che **l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito per l'iscrizione all'Albo**. Non era tuttavia chiaro quale fosse il meccanismo di accertamento dell'obbligo, poiché i nuovi iscritti, fino alla domanda, non erano tenuti a vaccinarsi

Con questa nota la Direzione Generale conferma, sulla base anche del parere espresso dall'Ufficio legislativo, che *"l'adempimento dell'obbligo vaccinale costituisce un requisito anche per l'iscrizione all'albo da parte del professionista. Da parte degli Ordini il riscontro dovrà avvenire mediante acquisizione dei certificati vaccinali dagli iscrivendi, avendo cura di adottare adeguate misure per la custodia e la sicurezza dei dati relativi alla salute in essi contenuti. Successivamente all'iscrizione, gli Ordini, in sede di verifica, procederanno all'interrogazione della Piattaforma nazionale DGC"* per il tramite delle Federazioni come attualmente posto in essere.

Con riferimento all'ulteriore questione posta dalle Federazioni *"di chiarire se per i neo-iscritti l'adempimento vaccinale possa ritenersi assolto anche con il completamento del primo ciclo vaccinale anche dopo il 15 dicembre 2021 qualora non sia ancora elasso (trascorso ndr), al momento della presentazione della domanda, lo spazio temporale minimo per accedere alla terza dose"*, la Direzione Generale, su conforme parere dell'Ufficio legislativo, conferma che *"nelle more della somministrazione della dose di richiamo, laddove non sia ancora decorso il termine minimo per l'effettuazione della stessa, potrà certamente avvenire l'iscrizione all'albo, fermo restando l'onere dell'Ordine di verificare successivamente l'intervenuta somministrazione della dose di richiamo."* Al riguardo, precisa quanto già in essere ovvero che *"le funzionalità della piattaforma nazionale DGC segneranno in sede di verifica da parte delle Federazioni nazionali, l'eventuale variazione dello stato vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie rispetto alla precedente interrogazione."*



Relativamente alla nota Prot. n. 1501/2021 del 1 dicembre di seguito si riportano gli aspetti riscontrati:

- **Quesito 1:** L'Ufficio legislativo conferma che *"il vuoto normativo è superato dall'intervenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.299 del 17 dicembre 2021, del DPCM che ha introdotto nel DPCM 17 giugno 2021 il Capo III-bis, dedicato ai controlli sull'adempimento dell'obbligo vaccinale"*
- **Quesito 2:** relativamente a **come comportarsi con i professionisti che esercitano all'esterno**, la Direzione Generale precisa che l'Ordine dovrà richiedere *"la documentazione eventualmente attestante l'avvenuta vaccinazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie straniere e verificare che siano rispettati i presupposti indicati dal Ministero della Salute con riguardo all'eventuale somministrazione dei vaccini non autorizzati dall'EMA (cfr. in particolare la circolare DGPREV 50269 del 4 novembre u.s.)"*

Con la presente si coglie l'occasione, stante alcune richieste pervenute, per confermare che nell'ambito dell'estrapolazione dei dati tramite piattaforma DGC alla Federazione Nazionale è noto solamente il numero dei professionisti non in regola e le relative variazioni numeriche suddivise per Ordine, non i nominativi dei professionisti.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, la scrivente Federazione invita gli Ordini territoriali a prendere in considerazione i chiarimenti del Ministero della Salute nell'ambito dei procedimenti in essere.

Cordiali saluti,

Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"

Allegati:

- All.1 – Prot. n. 1495/2021 del 30 novembre
- All.2 - Prot. n. 1501/2021 del 1 dicembre
- All.3 – DGPROF 68503 del 28 dicembre